



TRIBUNALE DI CATANIA

*Sezione Lavoro*

Il giudice del Tribunale di Catania Caterina Musumeci, *in funzione di Giudice del Lavoro*, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c., iscritto al n. 4718/2017, promosso

*DA*

**Omissis**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, giusta procura in atti;

ricorrente

*contro*

**M.I.U.R. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

resistenti contumaci

*MOTIVI DELLA DECISIONE*

Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc, omissis chiedeva: “1) *in via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., accertare e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.* 2) *in via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli*



*artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 e la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI 2017/2018... Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, anche per la graduatoria 2017/2018 di imminente pubblicazione e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a PUNTI 18 e per la mobilità 2016/2017 e di punti 36 per la nuova mobilità 2017/2018.*”

L'Amministrazione convenuta (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna), nonostante la regolare notifica del ricorso, non ha curato di costituirsi in giudizio.

Autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 16.11.2017, previa discussione di parte ricorrente, è stata riservata decisione in ordine alla domanda cautelare.

---

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione resistente che, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non ha curato di costituirsi.

L'accoglimento del ricorso *de quo* è subordinato all'accertamento dei presupposti richiesti ai fini della concessione della tutela di cui all'art. 700 c.p.c.

Ebbene, nella fattispecie in esame ricorre la sussidiarietà del rimedio invocato, attesa la insussistenza di una misura cautelare tipica tesa ad assicurare, nelle more del giudizio ordinario di cognizione, gli effetti della decisione sul merito.

Procedendo nell'esame dei presupposti dell'invocata tutela cautelare, sussiste nel caso di specie il requisito del *fumus boni iuris*, ovvero la verosimile fondatezza della pretesa fatta valere alla stregua di un sommario accertamento quale è quello che connota il procedimento di urgenza.

Parte ricorrente allegava di essere docente a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015 e di avere presentato per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di mobilità territoriale per i docenti assunti nelle fasi B e C da GAE, scuola primaria su posto comune, indicando nell'allegato D della domanda tutti i servizi svolti e i titoli posseduti, ed in particolare gli anni pre ruolo svolti in istituti paritari, dall'a.s. 2008 all'a.s. 2015 (cfr.



attestati di servizio in atti), per i quali avrebbe dovuto ottenere un punteggio in più di 18 punti. Confidando su tale punteggio, la ricorrente aveva indicato nella domanda di mobilità territoriale l'ambito SICILIA 006 quale prima preferenza, che però non le veniva assegnato a causa del mancato riconoscimento del servizio pre ruolo sopra indicato, ottenendo invece la sede indicata come 53esima preferenza, ovvero l'Emilia Romagna.

Rappresentava altresì che si apprestava a compilare la domanda di mobilità docenti 2017/2018 e che per tale anno il punteggio era stato raddoppiato con un coefficiente numerico pari a 6, per cui, in considerazione degli anni di servizio da lei resi presso gli istituti paritari, ovvero 6 anni, le sarebbe spettato un punteggio pari a 36 punti.

Deduceva dunque l'illegittimità delle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente relativo all'anno scolastico 2016/2017 ed anche di quelle relative al CCNI per la mobilità del personale docente relativo all'anno scolastico 2017/2018 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile; chiedeva pertanto il riconoscimento del diritto alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari.

Va dunque verificato, sia pure alla stregua della *summamaria cognitio* che connota il procedimento cautelare, se sussista il diritto della ricorrente a valersi per la mobilità 2016/2017 di ulteriori punti 18 (tre per ogni anno) e per la mobilità 2017/2018 di ulteriori punti 36 (sei per ogni anno) scaturenti dal servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria nell'ambito delle operazioni di mobilità ai fini della attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

A tal fine, è opportuno analizzare il quadro normativo in materia.

La "Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo", allegata al CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 (all. n. 9 al ricorso), ed anche quella allegata al CCNI concernente la mobilità per l'anno 2017/2018 (all. n. 3 al ricorso), dopo aver previsto rispettivamente l'attribuzione di punti 3 e di punti 6 per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (cfr. Tabella B1 "Anzianità di servizio", punto B), nella sezione "NOTE COMUNI" ha disposto che: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

L'art. 40 D.lgs. 165/2001 dispone che "Nelle materie relative ... alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge" e che "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione



*nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.*

Con la L. 10 marzo 2000, n. 62, in materia di norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione, il legislatore ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Il primo comma dell'unico articolo della menzionata legge, prevede infatti che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.*

La legge in esame al comma 2 dell'articolo unico definisce *“scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6.”.*

La norma precisa poi, al comma 3 dell'unico articolo, che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda, accettandone il progetto educativo, di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap e, al comma 4, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari elencati al comma 4 e rappresentati da: *“a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”*), sempre che si impegnino espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.



Il riconoscimento della parità, dunque, è subordinato al ricorrere di specifiche prescrizioni, proprio in quanto le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico; in ragione di ciò, per garantire una effettiva equiparazione del servizio reso, come osservato dalla giurisprudenza di merito (cfr. ordinanza Tribunale di Caltagirone, 11 luglio 2016, est. Dott. Gasparini), è stato approntato un sistema di rigide prescrizioni e controlli a carico delle scuole paritarie.

In particolare, in relazione a tale profilo, va richiamata la legge n. 27/2006 di conversione del D.L. n. 250/2005 che, introducendo un articolo 1 *bis* in sede di conversione, nell'ambito dell'unico sistema nazionale di istruzione, ove si hanno scuole statali e scuole paritarie, ha ricondotto le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994 (dunque parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) nell'ambito delle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie, stabilendo che la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000.

Va altresì richiamata la C.M. 163 del 16 giugno 2000 la quale ha chiarito che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici devono “*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*” e altresì “*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*”.

A fronte dell'affermazione del principio secondo cui le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) ha stabilito che “*i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Alla luce di ciò, questo Giudice, condividendo sul punto i richiamati precedenti (Tribunale di Caltagirone, cit. e da ultimo altresì Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119), ritiene che non vi siano ragioni per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

Ed infatti, se è pur vero che la disposizione menzionata è dettata allo specifico fine dell'aggiornamento dei punteggi nella graduatoria permanente, la stessa esprime comunque l'intenzione del Legislatore di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie e non vi è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella



graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che, per contro, possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità.

Inoltre, come condivisibilmente osservato nel precedente di merito menzionato (Tribunale di Caltagirone, ordinanza dell'11 luglio 2016), al fine di escludere la valutazione del servizio in questione non si potrebbe attribuire rilievo al riferimento operato dagli artt. 360, comma 6, e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento "*agli effetti della carriera*" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (art. 485, comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (art. 485, comma 2), essendo del tutto evidente che le disposizioni citate, che utilizzano una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati, oggetto di equiparazione giuridica, a quelli statali, oggi non possano che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie. E ciò è confermato dal sopra richiamato D.L. n. 250/2005 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("*Norme in materia di scuole non statali*"), espressamente prevede che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*". Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di chiarire come "*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta, formativa*" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come "*proprio la Legge 10 marzo 2000 n. 62 ..... che... ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al*



*riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16/4/1994, n. 297" (cfr. Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).".*

Alla luce del descritto quadro normativo, ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 e quella di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispongono che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* contrastano con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Ragionando diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000, aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 e quella di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 devono essere disapplicate, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e per quella per l'a.s. 2017/2018, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2008 all'a.s. 2015.

Ne consegue il diritto all'attribuzione di complessivi punti 18 (3 per ogni anno scolastico) per la mobilità 2016/2017 e di punti 36 (6 per ogni anno scolastico) per la mobilità 2017/2018.

Sul piano del *periculum in mora* la ricorrente ha evidenziato che, in difetto della corretta attribuzione del punteggio, le verrebbe compromessa la possibilità di concorrere alla imminente mobilità 2017/2018 a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre ruolo presso lo Stato, osservando in particolare che già nella mobilità 2016/2017 il mancato riconoscimento del punteggio che le sarebbe spettato (36 punti) le ha impedito di ottenere una sede logisticamente più vicina al



Comune di residenza ottenendo invece una sede in Emilia Romagna.

Nel verbale di udienza del 16.11.2017 ha allegato di essere madre di un figlio minore di età; tale circostanza è riscontrata dalla domanda di mobilità relativa all'A.S. 2016/2017, versata in atti.

È evidente che il pregiudizio grave e irreparabile possa ritenersi sussistente alla luce delle operazioni di mobilità attualmente in atto e della situazione personale della ricorrente, residente in una provincia diversa da quella di assegnazione della sede di titolarità; ed invero, sussiste il rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e la stabilità personale e familiare della lavoratrice.

Da tanto discende l'accoglimento della domanda proposta.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. iscritto al n. 4718/2017 R.G.;

dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità relativa agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per sei anni presso omissi nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali;

per l'effetto, ordina alle Amministrazioni Scolastiche convenute di riconoscere nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente nella predetta scuola paritaria per, rispettivamente, complessivi 18 punti e 36 punti, ai fini della attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio;

spese al definitivo.

Si comunichi.

Catania, 3 febbraio 2018.

Il Giudice del Lavoro

*Caterina Musumeci*

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Cinzia Cicero.

Il Giudice del Lavoro

*Caterina Musumeci*

